

BANDO CONCORSO DI IDEE PER UNA APP DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSA

Il Consiglio regionale della Lombardia, in attuazione degli obiettivi individuati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 aprile 2019 n. 120 "*Approvazione delle linee guida per l'attività di comunicazione del Consiglio regionale*", al fine di promuovere e valorizzare la propria attività e la propria immagine, nonché di coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini -soprattutto tra i giovani - intende valutare l'opportunità di realizzare un'applicazione per dispositivi mobili (APP).

In relazione a tale opportunità, alla luce del contesto dinamico e in continua evoluzione che caratterizza il settore della tecnologia digitale mobile, l'amministrazione consiliare ritiene opportuno acquisire, nella fase di valutazione della fattibilità del progetto, il contributo di giovani appassionati di tecnologia, nonché di professionisti e imprese che quotidianamente operano nel settore della progettazione e della realizzazione delle applicazioni digitali.

A tal fine, è indetto un concorso di idee ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, strutturato in due categorie ("giovani" e "professionisti e imprese"), avente ad oggetto l'acquisizione di proposte ideative concernenti un progetto preliminare di applicazione per dispositivi mobili del Consiglio regionale, dotata delle caratteristiche specificate nel bando e di tutte le altre funzioni che i candidati decideranno liberamente di proporre.

Il livello richiesto è quello dell'ideazione del progetto preliminare, non essendo necessaria la scrittura di righe di codice, né la realizzazione concreta dell'APP. **Tra le caratteristiche della proposta ideativa, particolare attenzione è riservata alla fruibilità dell'applicazione, dovendo quest'ultima risultare facilmente accessibile e utilizzabile dal maggior numero possibile di utenti.**

Il concorso di idee è rivolto in via prioritaria ai giovani, la cui creatività e passione rappresentano elementi essenziali ai fini dell'acquisizione delle proposte ideative. Rientrano tra i destinatari della selezione anche i professionisti e le imprese, in relazione ai quali si è scelto di valorizzare la competenza tecnica e professionale.

Per questo, i primi tre classificati della categoria "giovani" e il miglior progetto della categoria "professionisti e imprese" otterranno un premio in denaro come riconoscimento, mentre le proposte ideative presentate verranno acquisite in proprietà dall'amministrazione consiliare, che potrà utilizzarle anche per la realizzazione di ulteriori iniziative, utili a migliorare la propria attività di comunicazione.

La partecipazione al concorso di idee non determina l'affidamento dell'eventuale servizio di realizzazione dell'applicazione, riservandosi il Consiglio regionale della Lombardia di valutare, alla luce delle idee acquisite, se procedere o meno con l'effettiva realizzazione dell'APP, nonché - in caso positivo - di valutare se produrre l'applicazione mediante l'impiego di proprie strutture e risorse ovvero se affidare tali attività a soggetti esterni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. 1

(Oggetto del concorso e informazioni generali)

1. Il concorso di idee, indetto ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è finalizzato all'acquisizione di proposte ideative, che concorrono al riconoscimento di un congruo premio, aventi ad oggetto un progetto preliminare di applicazione per dispositivi mobili del Consiglio regionale della Lombardia (APP).
2. Il concorso si articola in due categorie: "giovani" e "professionisti e imprese".
3. L'ente promotore, nel prosieguo denominato anche 'Amministrazione' o 'Consiglio regionale', è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale 80053570158 e partita IVA 09201010965, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124.
4. Il concorso si svolge in un'unica fase ed è aperto alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti disciplinati dal bando.
5. Il concorso si svolge in modalità telematica, attraverso la piattaforma telematica *Bandi on line* di Regione Lombardia: <https://www.bandi.regione.lombardia.it>.
6. Tutte le comunicazioni con i candidati si svolgono in modalità elettronica.
7. Il responsabile unico del procedimento (RUP) è Michele Brivio Dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT.
8. La partecipazione al concorso e l'aggiudicazione del premio non danno diritto all'eventuale affidamento del servizio di realizzazione dell'APP.

Art. 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Possono partecipare al concorso di idee di cui al presente bando, anche in forma associata, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Categoria giovani:
 - a.1) Età compresa tra i 18 e 30 anni, compiuti alla data di pubblicazione del bando;
 - a.2) In caso di partecipazione in forma associata ogni componente del gruppo deve rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 3 e conferire delega al rappresentante del gruppo per la presentazione della proposta, utilizzando l'apposito modello scaricabile dalla piattaforma. Il rappresentante del gruppo in fase di compilazione della domanda carica nell'apposito campo il modello compilato e sottoscritto da ogni singolo componente, con firma digitale oppure con firma olografa, in quest'ultimo caso, allegando un documento di identità.
 - b) Categoria professionisti e imprese:
 - b.1) *Per i professionisti: svolgimento dell'attività libero professionale nel settore della pubblicità, della grafica, della progettazione grafica di siti web, della comunicazione digitale, ovvero dello sviluppo delle applicazioni per dispositivi mobili e titolarità di partita IVA;*

È ammessa la partecipazione anche di un professionista che non svolga alcuna delle attività indicate dal bando, ma che possa comprovare di avere realizzato un progetto in uno di tali

ambiti. In questo caso compila appositi campi della domanda, indicando: nome del progetto, soggetto per cui è stato realizzato, anno in cui è stato realizzato e ruolo all'interno del progetto, nonché dichiara di poter fornire tutta la documentazione che gli verrà richiesta in merito al progetto e al suo ruolo nella realizzazione dello stesso.

Nel caso di partecipazione in forma associata colui che redige la domanda e rappresenta il gruppo, deve avere i requisiti richiesti al punto b.1. Ogni componente del gruppo deve rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 3 e conferire delega al rappresentante del gruppo per la presentazione della proposta, utilizzando l'apposito modello scaricabile dalla piattaforma. Il rappresentante del gruppo in fase di compilazione della domanda carica nell'apposito campo il modello compilato e sottoscritto digitalmente da ogni singolo componente.

b.2) Per le imprese: svolgimento dell'attività di impresa nel settore della pubblicità, della grafica, della progettazione grafica di siti web, della comunicazione digitale, ovvero dello sviluppo delle applicazioni per dispositivi mobili e iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

È ammessa la partecipazione anche di un'impresa che non abbia come attività primaria alcuna di quelle indicate nel bando, ma che possa comprovare di avere realizzato un progetto in almeno una di tali attività. In questo caso il legale rappresentante compila appositi campi della domanda, indicando: nome del progetto, soggetto per cui è stato realizzato, anno in cui è stato realizzato, ruolo all'interno del progetto, nonché dichiara di poter fornire tutta la documentazione che gli verrà richiesta in merito al progetto e al ruolo dell'impresa nella realizzazione dello stesso.

Nel caso di associazione tra imprese, l'impresa capogruppo deve avere i requisiti richiesti al punto b.2. Ogni componente del gruppo deve rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 3 e conferire delega al rappresentante del gruppo, per la presentazione della proposta utilizzando l'apposito modello scaricabile dalla piattaforma. Il rappresentante del gruppo in fase di compilazione della domanda carica nell'apposito campo il modello compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni singola impresa associata.

2. Non è ammessa la partecipazione contemporanea in più categorie, né la partecipazione contemporanea come singolo e in forma associata.

3. Per la categoria "*professionisti e imprese*", sono ammessi esclusivamente raggruppamenti omogenei tra persone fisiche o tra persone giuridiche.

Art. 3

(Cause di inammissibilità e di esclusione)

1. Non possono partecipare al concorso:

- a) i dipendenti, i tirocinanti e gli stagisti, comunque denominati, in servizio presso il Consiglio regionale della Lombardia;
- b) i Consiglieri regionali in carica e i loro parenti o affini entro il terzo grado, nonché il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto degli stessi;
- c) coloro che, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, siano stati destinatari di patrocini con contributo ai sensi della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 "*Interventi*

normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)" ovvero di ogni altro contributo, comunque denominato, erogato dal Consiglio regionale della Lombardia.

2. Per le persone giuridiche, le cause di inammissibilità e di esclusione si intendono riferite al legale rappresentante, ai dipendenti ovvero a qualsiasi persona fisica che presta il proprio contributo nella elaborazione del progetto.

3. In caso di partecipazione in forma associata, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si intendono riferite a tutte le persone fisiche e giuridiche componenti il gruppo.

4. Sono motivi di esclusione dal concorso:

- a) la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ovvero del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione a carico del candidato;
- b) la presentazione di una proposta ideativa non originale ovvero che sia già stata presentata in occasione di precedenti selezioni, anche bandite ad opera di soggetti privati;
- c) la presentazione di una proposta ideativa non elaborata dal candidato o comunque elaborata in violazione delle norme sul diritto d'autore;
- d) la presentazione di una proposta ideativa o di documentazione dal contenuto sconveniente o contrario al buon costume;
- e) l'accertamento della carenza, anche sopravvenuta, di uno dei requisiti di ammissione in capo al candidato.

Art. 4

(Oggetto e caratteristiche della proposta ideativa)

1. La proposta ideativa consiste in un progetto preliminare di applicazione per dispositivi mobili del Consiglio regionale della Lombardia (APP), avente le seguenti caratteristiche:

A) Utenti e obiettivi

A.1) L'APP è rivolta principalmente ai cittadini e in particolare ai giovani.

A.2) Il principale obiettivo perseguito dall'amministrazione mediante lo sviluppo dell'APP è quello di informare un numero sempre maggiore di cittadini, in particolare i più giovani, sulle attività istituzionali del Consiglio regionale, nonché di promuovere l'immagine dell'ente, anche attraverso la diffusione di informazioni sugli eventi organizzati o patrocinati.

A.3) L'APP deve risultare facilmente fruibile dal maggior numero possibile di utenti, sia con riferimento alla intuitività delle funzioni, sia con riguardo al supporto da parte dei dispositivi mobili.

B) Struttura dell'applicazione, caratteristiche tecniche e funzioni

B.1) L'APP deve consentire:

- l'accesso ai documenti pubblici dell'ente e alle informazioni sugli eventi;

- il ricevimento di notifiche di tipo "push" sul proprio dispositivo, inerenti alla pubblicazione degli atti e agli eventi;
- l'archiviazione su una propria libreria personale degli atti e delle pagine consultate;
- la consultazione dei canali social network del Consiglio regionale e la condivisione dei contenuti sui profili social dell'utente;

B.2) L'APP deve contenere le seguenti sezioni:

- sezione dedicata agli atti istituzionali del Consiglio regionale (a titolo esemplificativo: comunicati, calendario lavori, rendiconti, dati del bilancio, interviste), disponibili sulla piattaforma Open Data di Regione Lombardia;
- sezione dedicata agli eventi;
- sezione dedicata alla prenotazione delle visite scolastiche;
- sezione dedicata alla geo-localizzazione dei patrocini concessi dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 12, l.r. 27 febbraio 2007, n. 5;
- sezione dedicata alle dirette video delle sedute dell'Aula e delle Commissioni;
- sezione dedicata alle Authority regionali;
- sezione dedicata al CO.RE.COM.;
- sezione dedicata a bandi e concorsi;
- sezione dedicata alle ultime notizie pubblicate sul portale <http://www.lombardiaquotidiano.com>

B.3) L'APP può contenere ulteriori sezioni e funzioni a discrezione del candidato, anche finalizzate all'implementazione di funzioni multimediali;

B.4) L'APP deve essere compatibile con i più diffusi sistemi operativi in uso sui dispositivi mobili.

C) Aspetto grafico ed esperienza di utilizzo

C.1) L'aspetto grafico dell'APP deve essere quanto più possibile moderno e accattivante, anche per un pubblico giovane;

C.2) La navigazione nell'APP deve essere quanto più possibile intuitiva e rapida.

2. La proposta ideativa di cui al comma 1, deve essere originale e non deve già essere stata oggetto di presentazione in altri concorsi di idee, anche banditi da soggetti privati, né divulgata o pubblicata in tutto o in parte.

Art. 5

(Forma, termini e modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 21 giugno 2021 ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2021 esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma telematica <https://www.bandi.regione.lombardia.it>.

2. Per accedere alla piattaforma di cui al comma 1, occorre registrarsi con una delle seguenti modalità:

- a) Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)
- b) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - Carta Regionale dei Servizi (CRS) – Carta di Identità elettronica (CIE)

Maggiori informazioni riguardanti la registrazione e l'accesso alla piattaforma sono disponibili al link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/bandi-online>

3. La domanda presentata, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), non richiederà la sottoscrizione da parte del presentatore. Dopo aver preso visione della domanda generata dal sistema e avendo verificato la correttezza di tutte le dichiarazioni, si potrà procedere con l'invio al protocollo. Non è necessario allegare alla domanda copia del documento d'identità.

4. Per le imprese, dopo la registrazione, è richiesta anche la creazione di un profilo di persona giuridica. Per svolgere questa operazione è possibile richiedere l'assistenza contattando il numero verde riportato all'articolo 16.

Si avvisa che per perfezionare la profilazione come persona giuridica potrebbero occorrere fino a 48 ore dalla creazione del profilo. Fino a quel momento la piattaforma non consente di inserire la domanda.

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa. È possibile che il legale rappresentante non coincida con il soggetto registrato che ha compilato la domanda ed eseguito la procedura di profilazione.

5. In caso di partecipazione in forma associata la domanda deve essere presentata dal rappresentante del gruppo, o, in caso di associazione di imprese dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

6. Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, il candidato deve caricare on line (in un unico formato pdf) la proposta ideativa oggetto del presente concorso. Resta a cura del partecipante verificare che il progetto allegato sia integro e leggibile. Tale documento deve essere nominato "*appconsiglioregionale*" (in minuscolo e senza spaziature) e deve contenere:

- a) il titolo della proposta ideativa;
- b) un abstract della proposta (criteri di redazione relativi a un documento elaborato da programma di videoscrittura: carattere Verdana, corpo 10, interlinea singola, formattazione "giustificato", margine superiore 2,5 cm, inferiore 2 cm, destro 2 cm, sinistro 2 cm, nessuna spaziatura né rientri, massimo due pagine in formato A4);
- c) un elaborato contenente l'indicazione delle caratteristiche, dei contenuti e delle modalità di funzionamento dell'applicazione, nonché una relazione sintetica sulla fattibilità tecnica ed economica (criteri di redazione relativi a un documento elaborato da programma di videoscrittura: carattere Verdana, corpo 10, interlinea singola, formattazione "giustificato", margine superiore 2,5 cm, inferiore 2 cm, destro 2 cm, sinistro 2 cm, nessuna spaziatura né rientri, massimo otto pagine in formato A4). Non è richiesta la scrittura di righe di codice, né la realizzazione concreta dell'applicazione;

d) da tre a cinque immagini di esempio relative alle schermate dell'APP (criteri di redazione: massimo cinque pagine in formato A4).

7. Qualora l'elaborato di cui al comma 6 non sia leggibile o integro oppure superi il numero massimo di pagine stabilito, saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pagine leggibili, integre e rientranti nel limite di numero stabilito (ad esempio, in caso di abstract di tre pagine, saranno valutate soltanto le prime due).

8. Ai sensi dell'art. 156, comma 3, del d.lgs. 50/2016, gli elaborati di cui al comma 6 devono essere predisposti in modo tale da non consentire l'identificazione dell'autore, a salvaguardia dell'anonimato della procedura selettiva e a pena di esclusione dalla stessa. L'anonimato deve essere garantito anche nelle proprietà del documento: non deve risultare alcun proprietario/autore e il nome del file, come previsto dal comma 6, deve essere standard, ossia "appconsiglioregionale.pdf" (in minuscolo e senza spaziature).

Art. 6

(Commissione giudicatrice)

1. Con provvedimento del Segretario generale del Consiglio regionale, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte ideative, è nominata la commissione giudicatrice del concorso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 155, d.lgs. 50/2016, e dall'articolo 77, d.lgs. 50/2016, in materia di incompatibilità e astensione.

2. La commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti, tra professionalità interne all'amministrazione.

Art. 7

(Procedura di valutazione e anonimato della selezione)

1. Nel corso dell'intera procedura di valutazione è garantito l'anonimato dei concorrenti. A tal fine, le proposte ideative di cui all'articolo 5, comma 7, sono trasmesse alla Commissione munite solamente di un codice, elaborato automaticamente dal sistema al momento dell'inserimento della domanda. Alla commissione è resa nota esclusivamente l'appartenenza del concorrente alla categoria "giovani" ovvero alla categoria "professionisti e imprese".

2. La commissione, ricevute le proposte con le modalità di tutela dell'anonimato di cui al comma 1, e attenendosi esclusivamente ai criteri di valutazione di cui all'articolo 8:

- a) verifica la conformità delle proposte ideative alle prescrizioni del bando;
- b) esamina le proposte e valuta collegialmente ciascuna di esse;
- c) esprime i giudizi su ciascuna proposta e attribuisce i punteggi sulla base dei criteri indicati nell'articolo 8, con specifica motivazione;
- d) assume le decisioni anche a maggioranza;
- e) redige i verbali delle singole riunioni;
- f) redige il verbale finale contenente due graduatorie - una per la categoria "giovani" e una per la categoria "professionisti e imprese" - con motivazione per tutti i concorrenti.

3. Concluse le operazioni di cui al comma 2, la commissione trasmette al RUP le proposte di graduatoria. Le determinazioni della commissione sono vincolanti ai fini della approvazione della graduatoria e della assegnazione dei premi.

4. Il Responsabile unico del procedimento, provvede a:

- verificare, per i soggetti risultati vincitori, i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 e l'assenza di cause di inammissibilità e di esclusione di cui all'articolo 3 e ad approvare le proposte di graduatoria di cui al comma 3.

5. L'assegnazione del premio avviene con provvedimento del Segretario generale del Consiglio regionale.

Art. 8

(Criteri di valutazione e punteggio)

1. La commissione attribuisce a ogni candidato un punteggio massimo di 100 punti, derivante dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascuna delle seguenti voci:

Criterio di valutazione	Punteggio attribuito
A) Attinenza con le funzioni del Consiglio regionale	0 - 25
B) idoneità della applicazione a raggiungere il target di utenti	0 - 25
C) semplicità e intuitività della struttura dell'applicazione	0 - 20
D) accuratezza e attrattività dell'aspetto grafico	0 - 20
E) fattibilità realizzativa	0 - 10
Totale	0 - 100

2. Il punteggio sarà attribuito mediante il metodo aggregativo compensatore, come previsto nelle Linee Guida n. 2 ANAC di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ogni commissario attribuisce discrezionalmente, per ogni proposta, un coefficiente variabile da zero a uno a ciascuno degli elementi della tabella di cui al comma 1.

I coefficienti assegnati dalla commissione per ogni proposta a ciascun parametro sono pari alla media dei coefficienti variabili attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la tabella sotto riportata.

Il coefficiente medio assegnato viene trasformato in coefficiente definitivo, riportando a 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, salvo che in presenza di una sola offerta. Qualora a una o più offerte sia già stato attribuito un coefficiente pari a uno, non si procede alla trasformazione come sopra indicato dei coefficienti provvisori, che sono quindi già da intendersi quali definitivi.

Sia la media dei coefficienti sia i punteggi assegnati a ciascun parametro, in sede di valutazione della proposta ideativa, sono considerati alla terza cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la quarta cifra decimale è pari o superiore a cinque.

I coefficienti definitivi sono trasformati in punteggi in applicazione della seguente formula

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = punteggio concorrente i
 Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
 Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
 Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
 Pa = peso criterio di valutazione a
 Pb = peso criterio di valutazione b
 Pn = peso criterio di valutazione n

Tabella giudizi:

giudizio	coefficiente
eccellente	1,00
ottimo	0,80
buono	0,70
discreto	0,60
sufficiente	0,40
scarso	0,30
insufficiente	0,10
non valutabile	0,00

3. Ai fini della valutazione del requisito di cui alla lettera A), nel caso in cui la proposta ideativa non abbia alcun riferimento al Consiglio regionale, la Commissione non procederà oltre nella valutazione e la proposta sarà automaticamente esclusa dal concorso.

4. I criteri di cui al comma 1 si applicano sia alla categoria "giovani", sia alla categoria "professionisti e imprese".

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la proposta ideativa che non rispetti pienamente tutti i requisiti indicati dall'articolo 4, comma 1, è comunque ammessa al concorso. Le eventuali difformità rispetto ai requisiti stabiliti dal bando sono valutate dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Art. 9 (Premio)

1. In base all'esito della formazione della graduatoria sono attribuiti i seguenti premi:

Categoria "giovani"	Importo del premio	Categoria "professionisti e imprese"	Importo del premio
1° Classificato	euro 3.000,00	1° Classificato	euro 3.000,00
2° Classificato	euro 2.500,00		
3° Classificato	euro 1.500,00		

2. A prescindere dalla posizione in graduatoria, i premi sono assegnati a condizione che il candidato abbia raggiunto la soglia minima di **60 punti**. In caso di mancata assegnazione di uno o più premi, i relativi importi sono assegnati ai candidati idonei mediante scorrimento della graduatoria.

3. In caso di *ex aequo* il RUP procederà in seduta pubblica all'assegnazione del premio mediante sorteggio.

4. Gli importi di cui al comma 1, sono da intendersi al lordo di tutti gli oneri ai sensi della normativa vigente.

5. La partecipazione in forma associata è considerata come un'entità unica. In caso di vincita il premio è corrisposto al rappresentante del gruppo. Il pagamento al rappresentante libera l'amministrazione da ogni onere verso gli altri componenti del gruppo.

Art. 10

(Proprietà intellettuale degli elaborati e accettazione delle disposizioni del bando)

1. Con la consegna degli elaborati, i soggetti partecipanti cedono al Consiglio regionale della Lombardia ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico e di utilizzazione delle proposte ideative presentate. Con la cessione dei suddetti diritti, anche gli elaborati relativi alle proposte ideative non premiate verranno acquisiti in proprietà dal Consiglio regionale.

2. La partecipazione al concorso di idee implica l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel bando e nella documentazione di concorso.

Art. 11

(Responsabilità)

1. Ciascun candidato è responsabile dell'originalità della proposta ideativa presentata.

2. Nessuna responsabilità può essere attribuita al Consiglio regionale della Lombardia per eventuali violazioni del diritto d'autore commesse dai candidati.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. In conformità alle disposizioni del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali dei partecipanti sono trattati per lo svolgimento e la gestione del concorso di idee ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 50/2016. I dati sono altresì trattati per le finalità e in conformità alla legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) Reg. UE 679/2016) e il conferimento dei dati personali, mediante compilazione del modello di domanda di partecipazione e la presentazione della documentazione richiesta dal presente bando, è obbligatorio. L'eventuale non conferimento dei dati non consente la partecipazione al concorso.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, il trattamento dei dati personali è effettuato dal Consiglio regionale della Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, con modalità informatiche e cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia dei dati trattati.

3. I nomi dei vincitori, l'entità del premio e le proposte ideative, anche in forma sintetica, saranno diffusi sul portale istituzionale del Consiglio regionale.

4. Tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali, di cui all'art 13 del Reg. UE 679/2016, sono fornite nell'informativa che sarà pubblicata nella sezione dedicata al concorso di idee sulla piattaforma Bandi on line e in amministrazione trasparente al link di cui all'articolo 15.

Art. 13

(Controversie)

1. Per ogni controversia in ordine alla procedura di cui al presente bando è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano. Per eventuali controversie di competenza del giudice ordinario, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 14

(Norme applicabili)

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 15

(Pubblicazione del bando e dei risultati del concorso)

1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito ufficiale del Consiglioregionale della Lombardia al seguente link

<https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori/avvisi-e-bandi>) e sulla piattaforma bandi on line di Regione Lombardia.

2. La graduatoria finale e l'entità dei premi sono pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio regionale della Lombardia, al link di cui al comma 1, e sulla piattaforma on line di Regione Lombardia.

Art. 16

(Informazioni e contatti)

1. Per ulteriori informazioni tecniche sulla procedura informatizzata, è possibile contattare il numero verde 800.131.151 o inviare una mail all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

2. Per qualsiasi informazione relativa al contenuto del bando, è possibile scrivere al RUP, all'indirizzo concorsoappconsiglio@consiglio.regione.lombardia.it a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando ed entro le ore 12:00 del 15 settembre 2021. Il Consiglio regionale assicura di prendere in considerazione le richieste che saranno regolarmente pervenute entro tale data.

3. I quesiti pervenuti e le relative risposte, sono pubblicati, in forma sintetica e anonima, entro due giorni nella sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia, al link indicato all'articolo 15, e sulla piattaforma bandi on line di regione Lombardia.